



# COMUNE DI SAN VERO MILIS

## *Provincia di Oristano*

Ordinanze del Sindaco

Reg Ord. N. 10 DEL 16-05-2022

**Oggetto: DECORO DELLE AREE VERDI E PRESCRIZIONI ANTINCENDIO  
ANNO 2022**

Prot. 5241/22

### IL SINDACO

**PREMESSO** che è frequente la presenza di aree verdi incolte interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che fuoriesce dalle proprietà private lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di San Vero Milis

**CONSIDERATO** che tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria dell'area, con ripercussioni negative sul decoro del paese, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (ratti, zecche, blatte, zanzare ecc.) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile - estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose.

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale di polizia urbana, che prevede per i proprietari di aree sistemate a verde, obblighi di:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- esecuzione su spazi ad uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.) del taglio dei rami delle piante e/o delle siepi che si protendono oltre il confine della proprietà, in modo da evitare sia impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale che danni di varia natura;
- evitare la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali;
- mantenere l'area verde pulita e ordinata, provvedendo periodicamente al taglio e alla raccolta di erbacce, rovi e cespugli.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 22/19 del 17 giugno 2021 della Regione Autonoma della Sardegna con cui è stato approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022,

**DATO ATTO** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente e al fine di garantire adeguate condizioni di decoro al territorio comunale.

### VISTI:

- l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;



- D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli art. 449, 650 e 652 del codice penale;
- l'art. 896 del Codice Civile "Recisione di rami protesi e di radici";

#### **ORDINA**

#### **ENTRO IL 1° GIUGNO E PER TUTTO IL PERIODO AD ALTO RISCHIO INCENDIO:**

- a) a tutti i proprietari e/o conduttori di aree verdi incolte site in ambito urbano e in tutto il territorio comunale in prossimità di zone abitate, di mantenere l'area pulita e ordinata, provvedendo allo sfalcio ripetuto della vegetazione erbacea e al contenimento di alberi, arbusti e siepi entro il confine della proprietà;
- b) a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni, ivi compresi i consorzi delle strade vicinali, appartenenti a qualsiasi categoria di uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, ivi comprese le strade comunali e vicinali, per una fascia di almeno 3 (tre) metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- c) a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche e di cui al punto (b), di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine e con le modalità di cui al punto precedente, fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri.

#### **AVVERTE che:**

il termine entro cui devono essere eseguite le operazioni di cui ai punti **(b) e (c)** potrà essere anticipato a seconda dell'andamento stagionale e comunque secondo le indicazioni fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna e di cui sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune e mediante comunicato stampa.

#### **INFORMA**

- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;
- che successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e comunque, decorso inutilmente il termine di cui al punto 1 e inottemperanza al punto 2, si procederà, previa diffida a cura del Servizio di Polizia Locale, con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento di denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del Codice Penale, oltre al fatto che provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese;
- che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

#### **DEMANDA**

- all'Ufficio Tecnico Comunale l'esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti in relazione alle aree di proprietà comunale;





all'Ufficio Tecnico Comunale e al Servizio di Polizia Locale, ognuno per quanto di propria competenza, l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica di siti, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico del trasgressore delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo;

- alla Polizia Locale la vigilanza e il controllo per la corretta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

- Polizia Locale, SEDE;
- Compagnia Barracellare del Comune di San Vero Milis
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano,
- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione)
- Polizia di Stato,
- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo
- A.S.L. Oristano, Servizio Igiene e Sanità pubblica

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Vero Milis e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune San Vero Milis

Dalla Residenza Municipale,



Il Sindaco

In pubblicazione all'albo pretorio dal 16/7/22 al

Reg.n. 382

L'INCARICATO

